

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
	Nr. 184		Data 28/12/2017	
	OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BORGO TICINO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BORGO TICINO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Originale

L'anno 2017 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 21.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
3) Mete Silvia	Consigliere_Ass	AG
4) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
5) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PER L'ESERCIZIO 2017 DELLA RICOGNIZIONE DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI BORGO TICINO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI SENSI DELLA'RT. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., modificato in ultimo dal D.Lgs. 126 del 18/08/2014, ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42;
- gli articoli da 11 bis a 11 quinquies del D.lgs. 118/2011, prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.L.gs. 118/2011, modificato da ultimo dal DM 11 agosto 2017;

Considerato che:

- il Principio contabile di riferimento, così come modificato dal DM 11 agosto 2017, prevede tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, la predisposizione di due elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, secondo le definizioni date dal principio stesso;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, potendo escludere da questo secondo elenco gli enti e le società di cui al punto 1 nei casi di irrilevanza e impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, così come specificato nel principio stesso;
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;
- entrambe gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;
- l'elenco degli enti facenti parte del gruppo "Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area di consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Rilevato che il Principio Contabile di riferimento al punto 2, nella versione conseguente alle modifiche apportate dal DM 11 agosto 2017, prevede che il Gruppo Amministrazione Pubblica sia costituito da:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., "si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituiscono organismi strumentali degli enti locali". Trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica ed autonomia contabile. Rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 - gli enti strumentali controllati dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
 - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
 - c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
 - d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
 - e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti e clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;*
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
 - 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia

conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

- c) In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Rilevato inoltre che:

- il Principio Contabile di riferimento, nella versione vigente a seguito delle modifiche di cui al DM 11 agosto 2017, considera irrilevanti e, quindi escludibili dal consolidamento, gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica i cui bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo:
 - totale dell'attivo
 - patrimonio netto
 - totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3%.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significanti, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018. La sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

- Nel Principio Contabile è, in particolare, specificato che la percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi caratteristici è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che compongono il valore della produzione dell'ente o società controllata partecipata al totale dei componenti positivi della gestione dell'ente;
- A seguito delle modifiche introdotte dal DM 11 agosto 2017 è esplicitamente previsto che, a decorrere dall'esercizio 2017, siano considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- In ogni caso, salvo il caso di affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all' 1% del capitale della società partecipata;

Rilevato inoltre che il Principio contabile di riferimento, come modificato dal DM 11 agosto 2017 prevede al punto 4.4:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e gli enti strumentali partecipati;
- se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentato nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/09/2017, con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175 del 19/08/2016 e s.m.i.-ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni da alienare;

Dato atto che con deliberazione della G.C. n. 137 del 29/11/2016 sono stati individuati i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Borgo Ticino e del perimetro di consolidamento;

Preso atto delle modifiche introdotte dal DM 11 agosto 2017 che interessano l'esercizio 2017, con particolare riferimento a:

- slittamento di un anno, ovvero all'esercizio 2019 con riferimento all'esercizio 2018, dell'estensione della definizione di società partecipata al fine dell'inclusione del Gruppo Amministrazione Pubblica che, pertanto, con riferimento all'esercizio 2017 risulta immutata rispetto all'esercizio precedente e corrispondente alle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;
- impossibilità di applicare il criterio dell'irrilevanza, ai fini dell'esclusione del perimetro di consolidamento, agli enti e alle società totalmente partecipati dalla capogruppo, alle società in house e agli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

Ritenuto quindi necessario aggiornare la ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed il perimetro di consolidamento da applicarsi per l'esercizio 2017, alla luce delle definizioni contenute del Principio, così come modificato dal DM 11 agosto 2017 e di individuare le seguenti categorie:

Elenco enti/società ricompresi nel GAP "Comune di Borgo Ticino"

Tipologia	Ente / Società	Quota Comune di Borgo Ticino	Descrizione	Riferimenti	Note
Società partecipata	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	0,7884%	La società gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Borgo Ticino.	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	
	ASMEL CONSORTILE s.c. a.r.l.	1,131%	La Società fornisce attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	
	MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA	3,00% indiretta	La società è una partecipata al 100% del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni.	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTTI MEDIO NOVARESE	3,00%	Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	
	CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.A.S.	9,00%	Il Consorzio opera nell'ambito della gestione dei servizi socio assistenziali.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Partecipazione irrilevante con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,02%	Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	0,700%	Consorzio di diritto privato dedito alla promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA PIERO FORNARA	0,55%	Consorzio di enti pubblici specializzato in storia contemporanea promuove la conoscenza storica, organizza convegni, seminari, incontri.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Partecipazione irrilevante con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune

Dato atto che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Borgo Ticino, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati relativi al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale 2016 allegati al Rendiconto 2016, approvati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 21 del 26.04.2017 ed è risultata come qui di seguito:

Parametri	Comune di Borgo Ticino	%	Soglia di rilevanza
Totale Attivo	16.976.963,76	10	1.697.696,37
Patrimonio netto	11.893.103,84	10	1.189.310,38
Ricavi caratteristici	3.259.572,88	10	325.957,28

Verificato, dunque, in base alle suddette soglie di irrilevanza economica o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2016, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Tipologia	Ente / Società	Quota Comune di Borgo Ticino	Descrizione	Riferimenti
Società Partecipata	ASMEL CONSORTILE s.c. a.r.l.	1,131%	La Società fornisce attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	3,00%	Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011
	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,02%	Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011

Precisato che il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare gli elenchi degli enti ricompresi nel GAP "Comune di Borgo Ticino" e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, come sopra indicato;

Ritenuto di richiedere agli enti rientranti nel perimetro di consolidamento del GAP "Comune di Borgo Ticino", le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2017 necessarie per la redazione del bilancio consolidato;

Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale per quanto attiene la legittimità in quanto richiesto durante la seduta;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

DELIBERA

- 1) Di aggiornare la deliberazione G.C. n. 137 del 29/11/2016 con la quale si è proceduto all'individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Borgo Ticino e seguenti organismi partecipati:

Elenco enti/società ricompresi nel GAP "Comune di Borgo Ticino"

Tipologia	Ente / Società	Quota Comune di Borgo Ticino	Descrizione	Riferimenti	Note
Società partecipata	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	0,7884%	La società gestisce il servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Borgo Ticino.	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	
	ASMEL CONSORTILE s.c. a.r.l.	1,131%	La Società fornisce attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	
	MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA	3,00% indiretta	La società è una partecipata al 100% del Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese - svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni.	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011	
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTTI MEDIO NOVARESE	3,00%	Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S.A.S.	9,00%	Il Consorzio opera nell'ambito della gestione dei servizi socio assistenziali.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Partecipazione irrilevante con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,02%	Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	0,700%	Consorzio di diritto privato dedito alla promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Quota detenuta irrilevante ai fini del consolidamento
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA PIERO FORNARA	0,55%	Consorzio di enti pubblici specializzato in storia contemporanea promuove la conoscenza storica, organizza convegni, seminari, incontri.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011	Partecipazione irrilevante con riferimento alle dimensioni economico patrimoniali del Comune

2) Di individuare, altresì, quali componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Borgo Ticino i seguenti organismi partecipati:

Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Tipologia	Ente / Società	Quota Comune di Borgo Ticino	Descrizione	Riferimenti

Società Partecipata	ASMEL CONSORTILE s.c. a.r.l.	1,131%	La Società fornisce attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica	Art. 11 quinquies D.Lgs. 118/2011
Enti strumentali partecipati	CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	3,00%	Il Consorzio svolge funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi di igiene urbana per i Comuni.	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011
	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,02%	Il Consorzio si occupa dell'organizzazione di soggiorni - vacanza per minori ed anziani appartenenti ai Comuni soci	Art. 11 ter D.Lgs. 118/2011

- 3) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ricompresi nel perimetro di consolidamento di cui all'elenco sopra indicato al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2017 necessarie per la redazione del bilancio consolidato ed al Revisore dei Conti del Comune di Borgo Ticino;
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione del presente provvedimento;

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 311**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/12/2017**



Il Responsabile di Settore
Dott. Michele Gugliotta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/12/2017**



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



REFERATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)


N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13.02.2018... all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 13 FEB 2018.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele




CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 08.12.2017.....

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 13 FEB 2018.....



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

